

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 12 aprile 2006.

**Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.****IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto a decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che l'istituzione della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva 2002/89/CE, è stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva 2002/89/CE anzidetta;

Considerato che i Servizi fitosanitari regionali, nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214-, hanno concordato di rimodulare gli importi della tariffa fitosanitaria per l'esportazione, al fine di allineare gli importi, suddetti ai costi effettivamente sostenuti dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire certezza agli operatori circa il pagamento della tariffa annua prevista per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005;

" Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005, previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette e per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il pagamento;

Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed uniformare i termini di pagamento;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. I

1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Fatto salve le disposizioni di cui all'alt. 55 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, ha validità 1° gennaio -31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della tariffa è effettuato entro e non oltre il 31 gennaio.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa è versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

*Il Ministro: ALEMANNÒ**Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006**Ufficio controllo atti Ministri delle attività produttive, registro n° 3, foglio n. 287.*

## ALLEGATO XX

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro):

## Parte A

## Sezione I

## Tariffa per controlli all'importazione:

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	- per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	- fino a 10.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,7
	- prezzo massimo	140
- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	- fino a 1.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	- prezzo massimo	140

Voce	Quantità	Tariffa
- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione - fino a 200 kg, in peso - ogni 10 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 0,16 140
- sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione - fino a 100 kg, in peso - ogni 10 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 0,175 140
- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione - fino a 5.000, in numero - ogni 100 unità aggiuntive - prezzo massimo	17,5 0,18 140
- fiori recisi	per spedizione - fino a 20.000, in numero - ogni 1.000 unità aggiuntive - prezzo massimo	17,5 0,14 140
- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione - fino a 100 kg in peso	17,5

Voce	Quantità	Tariffa
	- ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	- fino a 1.000 in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	- prezzo massimo	140
- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
- tuberi di patata	per partita	
	- fino a 25.000 kg in peso	52,5
	- ogni 25.000 kg aggiuntivi	52,5
- legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
	- fino a 100 m <sup>3</sup> di volume	17,5
	- ogni m <sup>3</sup> aggiuntivo	0,175

Voce	Quantità	Tariffa
- terra e terreno di coltura, cortecchia	per spedizione - fino a 25.000 kg in peso - ogni 1.000 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 0,7 140
- semi	per spedizione - fino a 25.000 kg in peso - ogni 1.000 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 0,7 700
- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per i controlli fitosanitari effettuati sui prodotti elencati nell'allegato XXI il prezzo massimo è di euro 140.

**Sezione II**  
**Tariffa per controlli all'esportazione:**

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	7
c) per controlli fitosanitari	per una quantità di merce equivalente al	

	massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
	- per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
	- prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 Kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

#### Parte B

#### Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19	Una tantum	100,00
Per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	Una tantum	20,00
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00